

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI VILLAPIANA

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno, istituita ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta e gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 D.Lgs. 14 Marzo 2011 n. 23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01.05.2012
3. L'imposta di soggiorno è destinata a finanziare interventi per il turismo e la promozione del territorio, la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché i relativi servizi pubblici locali. In particolare, anche se non esclusivamente, può essere utilizzata per:
 - a) marketing turistico e territoriale;
 - b) realizzazione di iniziative e manifestazioni turistiche e culturali;
 - c) ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
 - d) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, al fine di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - e) sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
 - f) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Villapiana.
5. Costituiscono strutture ricettive, anche all'aria aperta, campeggi, agriturismi, villaggi turistici, bed & breakfast, case vacanza, affittacamere, residence turistici, residenze turistico – alberghiere, hotel, villaggi alberghi, ed ogni altra struttura assimilabile alle precedenti.

Art 3.

Soggetto Passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Villapiana, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta

Art. 3 bis

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta i minori fino al compimento del sedicesimo anno di età.
2. Sono altresì esenti:
 - a) i soggetti diversamente abili;
 - b) coloro che assistono e/o accompagnano i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di una persona per degente;
 - c) i volontari che prestano il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, ovvero in occasione di emergenze ambientali;
 - d) gli appartenenti alle forze dell'ordine, statali e locali, per ragioni di servizio;
3. Il riconoscimento delle esenzioni di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione di idonea certificazione ovvero di apposite dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Art. 4.

Misura dell'imposta

1. L'imposta viene assolta per ogni giorno di pernottamento, fatte salve le esenzioni di cui all'articolo 3 bis.
2. L'imposta è applicabile a tutte le strutture ricettive di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. Le tariffe della tassa di soggiorno sono fissate dall'allegato A1 del presente regolamento.

Art 5.

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse, nella qualità di Agente Contabile.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Villapiana dell'imposta di soggiorno dovuta, entro e non oltre 5 giorni dalla fine di ciascun mese secondo le seguenti modalità:
 - a. Mediante bollettino postale o bonifico bancario, indicando come causale: Tassa di soggiorno, denominazione struttura, periodo di riferimento dell'imposta (mese e anno)
 - b. Tramite le procedure telematiche;
 - c. Mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.

Art 6.

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Villapiana sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione e dell'entità dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare ogni mese all'ente, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, l'imposta dovuta, e gli estremi del versamento della medesima, eventuali esenzioni, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La comunicazione di tali dichiarazioni avverrà mediante compilazione di apposito modulo predisposto dagli uffici.
4. La dichiarazione effettuata è trasmessa al medesimo per via telematica.

Art 7

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione e dell'elisione.

3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
4. . Onde garantire l'attività di controllo, il Comune può:
 - a) richiedere ai competenti uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti relativi ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive; b) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire e/o trasmettere atti e documenti; c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e sottoscritti; d) richiedere ai gestori delle strutture ricettive di fornire qualsiasi dato o notizia, ancorché inerente all'applicazione dell'imposta.
5. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e seguenti, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473 nonché secondo le disposizioni dei successivi commi.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si irroga la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. A tale procedimento, si applicano altresì le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7 comma 3. da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 Euro, ai sensi dell'art 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art.7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. AL procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 9.
Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente e accertate dall'Ufficio preposto per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art 10
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a Euro 15.

Art 11
Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Art 12
Disposizione finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza 01 Agosto 2017. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Villapiana.